

**SACCARDI & ASSOCIATI**  
DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI *dottore commercialista  
revisore legale*

MONICA BERNA *dottore commercialista  
revisore legale*

ENZO DALLA RIVA *dottore commercialista  
revisore legale*

CRISTINA BONATO *dottore commercialista  
revisore legale*

ETLEVA SPAHAJ *dottore commercialista  
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO *dottore commercialista  
revisore legale*

ALESSIA SIGNORI *dottore in amministrazione, finanza e controllo*

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

C.F./P.IVA 03845630262

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Treviso, 9 gennaio 2017

**Circolare n. 1**

**NUOVO SPESOMETRO**

Con la presente Vi informiamo che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1 del D.L. 193/2016, il quale ha integralmente modificato l'art. 21 del D.L. 78/2010, è stato **sostituito l'obbligo di presentazione annuale dello spesometro**, con i seguenti **nuovi obblighi comunicativi**:

- **COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE, NONCHÉ DI QUELLE RICEVUTE E REGISTRATE;**
- **COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA.**

L'obbligo di presentazione di tali nuove comunicazioni trimestrali trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2017; di conseguenza, l'obbligo di trasmissione dello **spesometro** annuale risulta **ancora dovuto** per la comunicazione delle **operazioni effettuate nel 2016**, nei **seguenti termini**:

- **10 aprile 2017**, per i soggetti che effettuano la **liquidazione mensile** ai fini Iva;
- **20 aprile 2017**, per gli altri soggetti.

Di seguito Vi riepiloghiamo le modalità ed i termini per l'adempimento di tali nuovi obblighi.

⇒ **COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE**

**Soggetti obbligati**

L'adempimento in oggetto riguarda tutti i **soggetti passivi Iva** che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva.

Sono **esclusi** dall'obbligo di comunicazione:

- i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6 del Dpr. 633/72 che operano nelle zone montane di cui all'art. 9 del Dpr. 601/73;

## SACCARDI & ASSOCIATI

- i soggetti che optano per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1, comma 3 e 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015);
- i contribuenti minimi, ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, ed i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 1 commi 54 - 89 della L. 190/2014.

### Oggetto della comunicazione

La comunicazione dovrà riportare i dati delle seguenti operazioni:

- **fatture emesse** nel trimestre di riferimento;
- **fatture ricevute e registrate** nel trimestre, ai sensi dell'art. 25 del Dpr. 633/72, comprese le bolle doganali;
- **note di variazione** emesse e ricevute ai sensi dell'art. 26 del Dpr. 633/72, relative al medesimo trimestre.

E' rinviata all'emanazione di un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** la definizione dei dati da inserire nell'ambito della comunicazione, la quale dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

### ⇒ COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

#### Soggetti obbligati

L'adempimento in oggetto riguarda **tutti i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche** dell'imposta.

Sono **esclusi** dall'obbligo di presentazione della comunicazione i **soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva** o all'effettuazione delle **liquidazioni periodiche**.

#### Oggetto della comunicazione

La comunicazione dovrà riportare i dati delle **liquidazioni periodiche Iva**, sia che queste siano state effettuate con cadenza **mensile** (ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Dpr. 100/98), che con periodicità **trimestrale** (ai sensi dell'art. 7 del Dpr. 542/99, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73, comma 1 lett. e) e 74, comma 4 del Dpr. 633/72).

La comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla **liquidazione** periodica emerga un'**eccedenza a credito**. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di **più attività**, deve essere presentata **una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo**.

La definizione del contenuto della comunicazione è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

**TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Le predette comunicazioni dovranno essere trasmesse secondo i seguenti termini:

- entro il **31 maggio**, per il primo trimestre;
- entro il **16 settembre**, per il secondo trimestre;
- entro il **30 novembre**, per il terzo trimestre;
- entro l'**ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo**, per il quarto trimestre.

In deroga ai termini ordinari di presentazione, limitatamente al **primo anno di applicazione** di tali nuovi obblighi, i termini di invio sono **eccezionalmente** così fissati:

| <i>Periodo di riferimento</i> | <i>Scadenza</i>  |
|-------------------------------|------------------|
| I Trimestre                   | 25 luglio 2017   |
| II Trimestre                  |                  |
| III Trimestre                 | 30 novembre 2017 |
| IV Trimestre                  | 28 febbraio 2018 |

**MECCANISMO DI COMPLIANCE**

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le **risultanze dell'esame dei dati delle fatture**, le **valutazioni concernenti la coerenza** fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni e le valutazioni concernenti la **coerenza dei versamenti** dell'imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni.

Qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell'esito secondo modalità che verranno stabilite con un successivo Provvedimento.

In tal caso, il contribuente potrà **fornire i chiarimenti necessari** o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

**SANZIONI**

Di seguito riepiloghiamo il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dei dati delle fatture ed alla comunicazione dei dati delle liquidazioni:

| <i>Violazione</i>  | <i>Regime sanzionatorio</i>  |
|--|--|
| Omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati delle fatture      | Da Euro 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di Euro 1.000,00 per ciascun trimestre |
| Omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati delle liquidazioni | Da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 per ciascun trimestre                                    |

In caso di **regolarizzazione entro i 15 giorni** successivi alla scadenza stabilita, le predette **sanzioni** sono **ridotte alla metà**.

E' prevista l'applicazione dell'istituto del **ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

\*\*\*\*\*

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Saccardi & Associati